

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 aprile 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2014, n. 15.

Modifica alla legge regionale 5 maggio 2014, n. 10: «Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica» e abrogazione della legge regionale 5 maggio 2014, n. 9: «Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.re.Com))». (15R00176)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 18.

Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale). (15R00186) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio 2015, n. 020/Pres.

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) 1308/2013 e del Titolo II, Capo II, Sezione 2, del Regolamento (CE) 555/2008. (15R00180) Pag. 2

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2015, n. 27/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione nel collocamento ordinario e nel collocamento delle persone con disabilità. (15R00220) Pag. 7


REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 16.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'Esercizio Finanziario 2013. (15R00119)..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 17.

Legge di Stabilità regionale 2015. (15R00120) Pag. 20



REGOLAMENTO 22 luglio 2014, n. 20.

Modalità di integrazione nel sistema di prenotazione unico regionale (ReCUP) delle agende delle prestazioni specialistiche erogate dalle strutture private e/o classificate accreditate istituzionalmente (Legge regionale 22 aprile 2011 n. 6). (15R00126) . Pag. 23

REGOLAMENTO 16 settembre 2014, n. 21.

Regolamento della Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio. (15R00127)..... Pag. 25



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2014, n. 15.

Modifica alla legge regionale 5 maggio 2014, n. 10: «Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica» e abrogazione della legge regionale 5 maggio 2014, n. 9: «Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.re.Com))».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 16 luglio 2014)

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 10/2014, le parole: «di lavoro subordinato a tempo determinato e» sono soppresse.

Art. 2.

Abrogazione della legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.))

1. La l.r. 9/2014 è abrogata.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 luglio 2014

BURLANDO

15R00176

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 18.

Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I n. 10 del 6 agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni attuative della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)

1. L'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale di cui all'art. 11 della legge regionale n. 33/2013 deve essere costituita entro il 30 settembre 2014.

2. L'Agenzia costituita ai sensi del comma 1 conclude le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto entro il 31 dicembre 2015 e gestisce i conseguenti contratti di servizio per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO).

3. Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale e di consentirne l'aggiudicazione unitaria entro il 31 dicembre 2015, in presenza di servizi di trasporto i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza, i soggetti esercenti il servizio continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività ed, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o in eventuali successivi atti che abbiano regolato il rapporto, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

4. La mancata costituzione dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale entro il termine di cui al comma 1 comporta la disapplicazione della legge regionale n. 33/2013 e della presente legge e la reviviscenza della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 33/2013.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 agosto 2014

Il vice Presidente: Montaldo

15R00186

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio 2015, n. 020/Pres.

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) 1308/2013 e del Titolo II, Capo II, Sezione 2, del Regolamento (CE) 555/2008.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 2015)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'articolo 3 che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007;

Atteso che l'articolo 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;

Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione Europea il 1° marzo 2013;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti) che prevede, in particolare, i soggetti beneficiari, i soggetti autorizzati alla presentazione delle domande, le azioni ammissibili, la definizione del sostegno e le procedure, individuando le competenze in capo all'organismo pagatore e alle Regioni;

Richiamato il proprio decreto 24 gennaio 2014, n. 09/Pres. (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 103-octodecies del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008);

Ritenuto, in forza del decreto ministeriale sopra richiamato e dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di adottare per esigenze di chiarezza un nuovo regolamento regionale per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in adeguamento alle più recenti disposizioni comunitarie, che recepisca gli obiettivi principali e più attuali della ristrutturazione e riconversione dei vigneti finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato in continua evoluzione e che abroghi il citato proprio decreto n. 09/Pres./2014;

Considerata l'esigenza di assicurare mediante i piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti la riduzione dei costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri che consentano di ottenere miglioramenti produttivi, nonché di favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale e il reimpianto di vigneti con razionali forme di allevamento che agevolino la meccanizzazione delle principali operazioni culturali;

Ritenuto, in particolare, di disciplinare, in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013:

la tipologia dei soggetti beneficiari e dei soggetti autorizzati alla presentazione delle domande;

i requisiti di ammissibilità per accedere all'aiuto, le modalità di presentazione delle domande;

l'attribuzione dei punteggi alle domande ammissibili, che tengano conto del miglioramento della qualità della produzione, delle caratteristiche tecniche del vigneto da ristrutturare, dell'ambito territoriale nel quale lo stesso viene realizzato, della tipologia del piano di ristrutturazione e delle caratteristiche soggettive del richiedente;

le azioni ammissibili e il relativo importo di contributo concedibile per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito;

Ritenuto, inoltre, al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione, di prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013, l'erogazione da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), dei contributi solamente in forma anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, purché gli



stessi risultino iniziati e venga presentata idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore di AGEA pari al 120 per cento dell'anticipo;

Preso atto che, in conformità alla normativa comunitaria, non è consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il produttore abbia già ricevuto un aiuto anticipato per altra misura riguardante la stessa superficie vitata;

Richiamato l'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Ritenuto necessario stabilire nel testo del regolamento i termini per la conclusione dei procedimenti relativi alle domande di contributo superiori a novanta giorni, che si giustificano per la complessità dell'istruttoria delle domande e dei controlli da effettuare in loco e per la necessità di rispettare le indicazioni operative fornite annualmente da AgEA in ordine ai singoli procedimenti contributivi;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2015, n. 112;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Dato in Trieste, 4 febbraio 2015

SERRACCHIANI

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008

Art. 1 finalità e oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 soggetti beneficiari

Art. 4 presentazione delle domande

Art. 5 aree d'intervento e superficie vitata minima

Art. 6 azioni ammissibili

Art. 7 spese ammissibili e ammontare dell'aiuto

Art. 8 requisiti di ammissibilità ed esclusioni

Art. 9 bando

Art. 10 attribuzione dei punteggi e graduatoria

Art. 11 riparto delle risorse finanziarie

Art. 12 erogazione dell'aiuto

Art. 13 inizio e conclusione dei lavori

Art. 14 verifiche finali e rendicontazione

Art. 15 impegni e obblighi del beneficiario

Art. 16 controlli

Art. 17 disposizione transitoria

Art. 18 abrogazione

Art. 19 entrata in vigore

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, nonché in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti).

2. Il regime di sostegno previsto dal presente regolamento è concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad aumentare la competitività dei produttori di uva da vino, a razionalizzare e rendere idonei i vigneti della regione Friuli Venezia Giulia alla meccanizzazione parziale o totale, nel rispetto della normativa di cui al comma 1.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *produttore*: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali, e che ha costituito fascicolo aziendale;

b) *potenziale viticolo aziendale*: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati;


c) *fascicolo aziendale*: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;

d) *diritto in portafoglio*: il diritto di reimpianto derivante da un precedente estirpo e il diritto di nuovo impianto assegnato all'azienda;

e) *campagna*: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;

f) *unità arborea (UNAR)*: superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto; nel caso trovi applicazione il sistema catastale tavolare si fa riferimento al numero della particella;

g) *superficie vitata*: la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari, come stabilito dall'articolo 75 del regolamento (CE) 555/2008;



h) vigneto: la superficie vitata continua costituita da una o più unità arboree realizzata in corpo unico, separata da altre superfici vitate tramite aree di servizio, la cui conduzione è posta in capo esclusivamente all'azienda beneficiaria;

i) vitigni autoctoni: le varietà in cui l'origine è indicata come autoctona nel decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella regione Friuli Venezia Giulia);

j) resa di produzione: resa massima prevista dal disciplinare di produzione nel caso di vigneto a denominazioni di origine (DO) o a indicazione geografica protetta (IGP); per le unità arboree le cui uve sono destinate alla produzione di vini senza denominazioni di origine protetta (DOP) e senza IGP o varietali, la resa massima è quella della IGP avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione; qualora non sia indicata la resa nei diritti in portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita;

k) giovane agricoltore: il soggetto di età compresa fra i 18 e i 40 anni con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale o amministratore di impresa agricola alla data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero di coadiuvante familiare della stessa impresa agricola richiedente, purché iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU); il limite di età si intende superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno;

l) imprenditore agricolo professionale: il soggetto in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38);

m) viticoltura meccanizzata: la realizzazione di un vigneto attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, con esclusione, ai soli fini del finanziamento, di quella in cemento, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in modo da consentire le principali operazioni culturali e la razionalizzazione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, della potatura e della vendemmia con l'utilizzo di idonee macchine agricole;

n) rittochino: sistemazione dei terreni in pendio con i filari orientati il più possibile vicino alle linee di massima pendenza;

o) pendenza: rapporto espresso in termini di percentuale, tra la distanza in verticale tra il punto più alto e il punto più basso del vigneto e la loro distanza in orizzontale;

p) zone a valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale, non sistemate a rittochino, con pendenza compresa tra il 15 e il 30 per cento;

q) zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale, non sistemate a rittochino, con pendenza superiore al 30 per cento;

r) pastino: appezzamento sistemato a terrazze, con terrazze di dimensioni inferiori ai 1000 metri quadrati.

Art. 3. Soggetti beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro che detengono diritti di reimpianto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, possono beneficiare dell'aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dal presente regolamento.

Art. 4. Presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di cui all'articolo 9, i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica.

2. Le domande, con in allegato il piano di ristrutturazione e riconversione, sono presentate:

- in forma individuale, da parte di una singola azienda;
- in forma collettiva, da parte di non meno di cinque aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune;
- in forma associativa, da parte di non meno di dieci aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune.

3. Nel caso in cui un produttore sia presente nella compagine societaria di più aziende è ammessa la presentazione di una sola domanda di sostegno e, nel caso di presentazione di più domande è ammessa la domanda con cui è richiesto il contributo maggiore.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di presentazione della domanda da parte di cantine sociali vitivinicole.

5. Le domande di cui al comma 2, lettere b) e c), sono compilate dai soggetti indicati al comma 1, lettere b), c) ed e), da professionisti abilitati o da organizzazioni di categoria.

Art. 5. Aree d'intervento e superficie vitata minima

1. Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica protetta, con esclusione delle aree demaniali.

2. La superficie minima da ristrutturare e riconvertire per ogni domanda è pari ad 1 ettaro.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, al fine di favorire la ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche in zone caratterizzate da difficoltà orografiche e pedologiche o da peculiarità catastali, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali e Collio, a 0,2 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Carso e Ramandolo, a 0,1 ettari per i vigneti sistemati a pastino ubicati nel territorio regionale delimitato dal disciplinare della zona a denominazione di origine Carso e, al fine di favorire la presentazione delle domande in forma collettiva e associativa nelle restanti zone del territorio regionale, a 0,5 ettari nel caso di domande presentate nella forma di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c).

4. Al fine di evitare l'aumento del potenziale produttivo in conformità all'articolo 63 del regolamento (UE) 1308/2013 e all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) 555/2008, nell'esercizio di diritti di reimpianto trasferiti da un'altra azienda, se i trasferimenti sono effettuati da una superficie non irrigua ad una superficie irrigua o da una superficie irrigua ad una non irrigua, si applica, rispettivamente, una riduzione o un aumento di superficie pari al 10 per cento.

Art. 6. Azioni ammissibili


1. Sono ammissibili le seguenti azioni previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013:

- riconversione varietale del vigneto con utilizzo di diritti in portafoglio;
 - ristrutturazione del vigneto con utilizzo di diritti in portafoglio;
 - miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.
2. L'azione di cui alla lettera c) è ammessa solo se abbinata all'azione di cui alle lettere a) o b).

3. Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1308/2013, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di uva da vino secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Art. 7. Spese ammissibili e ammontare dell'aiuto

1. Anche al fine della demarcazione con i programmi di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale



da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è concesso come aiuto sui costi effettivi d'impianto relativi alle operazioni previste nell'allegato II del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013, e non supera il 50 per cento dei costi medesimi. I costi sostenuti per la realizzazione del piano sono ammissibili nei limiti del prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale e con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dai beneficiari nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.

3. È ammesso l'utilizzo di materiale usato ai fini della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; sono ammissibili le spese sostenute per la posa in opera del materiale usato e non il valore del medesimo e non sono ammissibili le spese di acquisto e posa di paleria in cemento.

4. L'aiuto non può superare l'importo massimo per ettaro di superficie vitata pari a euro:

a) 22.000 per i vigneti ubicati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica;

b) 16.000 per i vigneti ubicati in zone a valenza ambientale e paesaggistica;

c) 15.000 per tutti gli altri vigneti.

5. Fermi restando gli importi massimi per ettaro di cui al comma 4, l'aiuto massimo erogabile per ogni singola domanda è fissato in 100.000 euro.

Art. 8.

Requisiti di ammissibilità ed esclusioni

1. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, il produttore presenta i seguenti requisiti:

a) è iscritto al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

b) possiede un fascicolo aziendale validato nel quale ha dichiarato tutte le superfici di cui dispone, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno;

c) conduce con titolo idoneo le particelle catastali interessate dal piano; il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di contributo, allega il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario o dai comproprietari;

d) possiede in alternativa tra loro:

1) un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'estirpazione di un'equivalente superficie vitata aziendale;

2) un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'acquisto di un diritto di reimpianto originato da un vigneto estirpato; in tale caso il procedimento amministrativo di trasferimento del diritto è completato positivamente dalla Regione competente prima della valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda di aiuto;

3) uno schedario viticolo in cui sono già inclusi i diritti in portafoglio che originano la ristrutturazione e riconversione, o la comunicazione di estirpo presentata alla struttura regionale competente, in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto per ristrutturazione e riconversione;

4) un diritto di impianto derivante dalla riserva regionale assegnato ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 333 (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20);

e) possiede un potenziale viticolo aziendale:

1) nel caso di piano in forma individuale, non inferiore a 3 ettari, ovvero a 2 ettari nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso;

2) nel caso di piano in forma collettiva, non inferiore a 2 ettari, ovvero a 1 ettaro nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso;

3) nel caso di piano in forma associativa, non superiore a 5 ettari.

2. Allo scopo di adeguare la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle effettive esigenze del mercato vitivinicolo regionale, ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse:

a) le seguenti varietà: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmènère, Chardonnay, Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbeck, Malvasia istriana, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Müller Thurgau, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Sciaglin, Semillon, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska, lad-drove ammesse alla coltivazione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 321/2003;

b) le seguenti forme di allevamento: Guyot, Doppio capovolo, Cordone speronato e Cortina semplice per tutte le varietà di cui alla lettera a) e in tutti i territori dove i rispettivi disciplinari la ammettono.

3. L'insieme delle superfici da ristrutturare e riconvertire all'interno di un piano:

a) non è inferiore a 15 ettari, nel caso di piano in forma collettiva;

b) non è superiore a 50 ettari, nel caso di piano in forma associativa.

4. È escluso dal regime di sostegno il produttore che:

a) utilizza diritti in portafoglio derivanti da altre misure per le quali il beneficiario ha ricevuto un contributo;

b) utilizza materiale vivaistico prodotto in difformità alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

c) realizza il reimpianto del vigneto con una densità di ceppi inferiore ai limiti minimi previsti dai disciplinari di produzione;

d) ha ricevuto contributi per la ristrutturazione e riconversione ai sensi della normativa comunitaria, riferiti alla stessa superficie vitata e per i quali non sia ancora ultimata, alla data di presentazione della domanda, il periodo minimo di impegno previsto dalla medesima normativa;

e) alla data della domanda non ha regolarizzato eventuali violazioni in materia di potenziale viticolo.

Art. 9.

Bando

1. La struttura regionale competente emana annualmente il bando, che contiene le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente regolamento, in conformità alle istruzioni operative emanate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA).

Art. 10.

Attribuzione dei punteggi e graduatoria

1. I punteggi per la valutazione delle domande sono assegnati dalla struttura regionale competente, con riferimento al miglioramento della qualità della produzione, agli aspetti tecnici caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, all'ambito territoriale nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, alla tipologia del piano di ristrutturazione e alle caratteristiche soggettive del produttore, con le seguenti modalità:

a) presenza di un giovane agricoltore: punti 40; il giovane agricoltore, qualora inserito in più compagini societarie, può apportare il punteggio ad una sola di esse;

b) qualifica di imprenditore agricolo professionale: punti 60;

c) produttore che non ha beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione nelle ultime cinque campagne vitivinicole: punti 100;

d) vigneti realizzati con forma di allevamento a Guyot e a Cordone speronato: punti 20;

e) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali, Collio, Carso e Ramandolo con un numero di ceppi per ettaro uguale o superiore a 5.000: punti 100;

f) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine diverse da quelle di cui alla lettera e) con un numero di ceppi per ettaro uguale o superiore a 4.000: punti 90;

g) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine con vigni iscritti alle rispettive denominazioni di origine: punti 40.



h) azienda con una superficie vitata superiore al 50 per cento della superficie agricola aziendale utilizzata (SAU): punti 40; ai soli fini dell'attribuzione del punteggio si considerano vitate anche le superfici non vitate al momento della domanda ma corredate da diritti di origine aziendale;

i) azienda aderente al sistema di qualità nazionale di produzione integrata disciplinato dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008, ovvero azienda che svolge le proprie attività secondo le procedure definite dallo standard GLOBAL-GAP: punti 30;

j) azienda biologica o azienda in fase di riconversione che applica sull'intera superficie vitata aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: punti 100;

k) vigneti realizzati con il vitigno Malvasia istriana e con i vitigni autoctoni Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Schioppettino, Sciaglin, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska: punti 150;

l) vigneti realizzati in zone acclivi con pendenza compresa tra il 15 e il 30 per cento: punti 100;

m) vigneti realizzati in zone acclivi con pendenza superiore al 30 per cento: punti 150;

n) singole domande in caso di piano presentato in forma collettiva o associativa: punti 20.

2. I punteggi riferiti al comma 1, lettere d), e), f.), g), k), l) e m) sono attribuiti se gli impianti sono realizzati con le specifiche caratteristiche previste per una superficie superiore al 50 per cento della superficie vitata riconvertita e ristrutturata.

3. La graduatoria delle domande è data dalla somma dei punteggi di cui al comma 1.

4. A parità di punteggio è attribuita priorità al richiedente più giovane.

5. La struttura regionale competente redige e approva, in via preliminare alla graduatoria, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili in base ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 4. L'ammissibilità delle domande viene comunicata ai beneficiari.

6. La graduatoria, contenente anche gli importi ripartiti a titolo di aiuto, e l'elenco delle domande non ammesse, sono approvati dalla struttura regionale competente entro centoventi giorni dal termina finale di presentazione delle domande e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

Riparto delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente previste per la campagna per il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono ripartite dalla struttura regionale competente in base alla graduatoria di cui all'articolo 10, comma 6, fino a esaurimento delle risorse stesse.

2. Qualora a seguito di rimodulazioni tra le misure del piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo o di ulteriori assegnazioni ministeriali si rendano disponibili ulteriori risorse, la graduatoria può essere ulteriormente scorsa.

Art. 12.

Erogazione dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013, gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati da AGEA al singolo beneficiario in unica soluzione e in via anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, a condizione che l'esecuzione degli stessi sia iniziata e che sia presentata garanzia fideiussoria a favore di AGEA secondo lo schema e le modalità predisposte dalla medesima, per un importo pari al 120 per cento dell'anticipo.

Art. 13.

Inizio e conclusione dei lavori

1. I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono iniziati anteriormente alla presentazione della garanzia fideiussoria finalizzata all'ottenimento dell'anticipo dell'aiuto di cui all'articolo 12 e

sono conclusi entro la fine della seconda campagna successiva al pagamento dell'anticipo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008.

Art. 14.

Verifiche finali e rendicontazione

1. Entro il termine perentorio di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 13, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente la domanda di collaudo e di svincolo della garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla medesima struttura regionale e corredata di:

a) fatture in originale dei materiali e delle barbatelle, nonché dei lavori e servizi acquisiti;

b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario o assegno circolare o bancario non trasferibili; in caso di pagamento con assegno, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non è riconosciuto;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ad eventuali materiali prodotti in azienda e a lavori eseguiti con manodopera aziendale;

d) prospetto consuntivo dettagliato delle spese sostenute, comprensivo dei lavori eseguiti in economia, con riferimento al prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale. Per i lavori eseguiti in economia va allegata dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati;

e) planimetria in scala 1:2000 del vigneto realizzato, comprensiva di riferimenti catastali.

2. Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente effettua controlli e verifiche in loco sui vigneti ricompresi nel piano di ristrutturazione e riconversione e consulta i dati contabili o altri documenti utili e ne estrae copia. Gli originali delle fatture, vistate e acquisite in copia, vengono restituiti al beneficiario.

3. La struttura regionale competente, ai fini dell'espletamento dei controlli e verifiche di cui al comma 2, può avvalersi anche degli Ispettorati agricoltura e foreste.

4. Il collaudo dei vigneti ristrutturati e riconvertiti si conclude con la redazione del verbale entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda di collaudo.

Art. 15.

Impegni e obblighi del beneficiario

1. Le superfici vitate impiantate con gli aiuti di cui al presente regolamento mantengono inalterata la destinazione d'uso e non possono essere estirpate per almeno dieci anni a partire dalla data del collaudo, che viene comunicata al beneficiario mediante posta elettronica certificata. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. La struttura regionale competente può autorizzare, qualora ricorrano particolari condizioni di mercato, la pratica del sovrainnesto con varietà aventi la medesima destinazione produttiva.


2. Il beneficiario è tenuto a:

a) aggiornare il fascicolo aziendale;

b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;

c) rispettare nella propria azienda, per i tre anni successivi alla data di riscossione dell'aiuto, i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

d) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da AGEA, le somme eventualmente percepite in eccesso;



e) rispettare gli impegni e gli obblighi di cui al comma 1;
f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;

g) iscrivere nello schedario viticolo le unità vitate ai fini della rivendicazione della produzione delle relative denominazioni di origine;

h) presentare, entro trenta giorni dalla realizzazione del vigneto, l'aggiornamento delle unità vitate ricomprese nel piano ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso di interventi realizzati nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica il beneficiario è tenuto ad eseguire le opere nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile delle tradizioni locali, inserendo o mantenendo, nell'ambito del vigneto, per ogni 1000 metri quadrati di superficie ristrutturata, alberi caratterizzanti il paesaggio, in ragione di almeno due, appartenenti ad una o più delle seguenti specie:

- a) ciliegio;
- b) albicocco;
- c) mandorlo;
- d) susino;
- e) kaki;
- f) olivo;
- g) rovere o roverella.

4. In caso di subentro di altro soggetto nella conduzione della superficie vitata, gli impegni e gli obblighi sono trasferiti ai soggetti subentranti.

Art. 16. Controlli

1. La struttura regionale competente, anche avvalendosi della collaborazione degli Ispettorati agricoltura e foreste, effettua controlli anche in loco per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda, il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi gravanti sul beneficiario, con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 15, comma 2.

2. Qualora dai controlli effettuati emerga la mendacità delle dichiarazioni rese, nonché il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi, il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente erogate sono restituite, maggiorate degli interessi calcolati a norma di legge.

3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si conclude nel termine di novanta giorni dalla data di inizio d'ufficio del procedimento.

4. I controlli sono effettuati anche in base alle istruzioni e indicazioni emanate da AgEA, nonché in applicazione delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

Art. 17. Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 24 gennaio 2014, n. 9 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 103-octodecies del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008).

Art. 18. Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 9/2014.

Art. 19. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

15R00180

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2015, n. 27/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione nel collocamento ordinario e nel collocamento delle persone con disabilità.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 18 marzo 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2004
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2004
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2004
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2004
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2004
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 7/R/2004
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 7/R/2004
- Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 25 del d.p.g.r. 7/R/- 2004
- Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/- 2004
- Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/- 2004
- Art. 11 - Inserimento dell'articolo 27-bis nel d.p.g.r. 7/R/- 2004
- Art. 12 - Norme transitorie


PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare gli articoli 22-bis e 22-ter;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della



legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 22 gennaio 2015;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4.

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 26 gennaio 2015;

Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 febbraio 2015;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 febbraio 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 198;

Considerato quanto segue:

1. è necessario adeguare il regolamento regionale alle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha sostituito l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), eliminando il riferimento al «domicilio» quale sede del servizio per l'impiego presso il quale il lavoratore deve rivolgersi per rilasciare la dichiarazione dello stato di disoccupazione e stabilendo che la condizione dello stato di disoccupazione è comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato;

2. è opportuno ridurre a tre mesi il periodo durante il quale il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definitivo della provincia non può usufruire dei servizi forniti dal centro per l'impiego in quanto il termine di dodici mesi, attualmente previsto, si è rivelato penalizzante nei confronti del lavoratore stesso;

3. è opportuno modificare alcune disposizioni del capo V, relativo ai lavoratori disabili, con la finalità di evidenziare le norme particolari che si applicano a questi lavoratori in ragione della loro condizione di svantaggio e rinviare alla disciplina generale dell'accertamento, conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione prevista nel capo III.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2004

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale

26 luglio 2002, n. 32 «Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), dopo le parole «26 luglio 2002, n. 32)» sono aggiunte le seguenti: «e servizio per l'impiego competente, il servizio per l'impiego scelto dal lavoratore nell'ambito del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 181/2000».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2004, le parole: «dall'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2004

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 dopo le parole: «domicilio del lavoratore» sono inserite le seguenti: «o nel quale risulta iscritto».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2004

1. L'articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Iscrizione nell'elenco anagrafico) — 1. Il lavoratore può chiedere l'iscrizione nell'elenco anagrafico presso un servizio per l'impiego in ogni ambito territoriale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 181/2000.

2. Il lavoratore comunica al servizio per l'impiego scelto, ai sensi del comma 1, l'eventuale servizio per l'impiego di provenienza.

3. Il servizio per l'impiego scelto richiede al servizio per l'impiego di provenienza del lavoratore il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafico-professionale ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento.

4. L'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d'atto di cui al comma 3.

5. Ogni comunicazione del servizio per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il domicilio risultante al servizio per l'impiego presso il quale è iscritto.»

Art. 5.

Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2004

1. Al comma 4 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2004 la parola «territorialmente» è soppressa.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 7/R/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del d.p.g.r. 7/R/2004 dopo le parole: «dal servizio per l'impiego» è inserita la seguente: «competente».



Art. 7.

Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 7/R/2004

1. Il comma 6 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:

«6. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definitivo della provincia rimane iscritto nell'elenco anagrafico nella classe "altro" con la specifica "decaduto dallo stato di disoccupazione" per un periodo di tre mesi, durante il quale non beneficia delle prestazioni fornite dal servizio per l'impiego. Trascorsi i tre mesi il lavoratore può essere iscritto come disoccupato nell'elenco anagrafico del servizio per l'impiego.»

2. Il comma 7 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:

«7. Prima dei tre mesi indicati al comma 6, il lavoratore può essere iscritto come disoccupato nell'elenco anagrafico del servizio per l'impiego soltanto se durante lo stesso periodo ha iniziato e cessato un'attività lavorativa.»

Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 25 del d.p.g.r. 7/R/2004

1. L'articolo 25 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. (Disposizioni generali) — 1. La persona con disabilità iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è soggetta alle norme del capo III, fatte salve le disposizioni relative all'iscrizione, ai casi particolari di conservazione e alla perdita dello stato di disoccupazione previsti dal presente capo.»

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/2004

1. L'articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. (Iscrizione nell'elenco dei disabili) — 1. La persona con disabilità in stato di disoccupazione prima di iscriversi nell'elenco previsto dall'articolo 8 della legge n. 68/1999 è tenuta a rilasciare la dichiarazione dello stato di disoccupazione, di cui all'articolo 12.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, oltre a quanto indicato dall'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), deve contenere la dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un'attività lavorativa adeguata alle proprie capacità lavorative.»

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004

1. L'articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. (Casi particolari di conservazione e perdita dello stato di disoccupazione) — 1. Le persone con disabilità che, sulla base di idonea certificazione sanitaria, risultino non idonee a svolgere un'attività lavorativa

per ragioni dovute alla loro disabilità, conservano lo stato di disoccupazione, ma è sospesa nei loro confronti l'erogazione dei servizi. La sospensione perdura fino al momento in cui interventi curativi o riabilitativi consentano al lavoratore di essere nuovamente in grado di svolgere una attività lavorativa conforme alle proprie capacità lavorative.

2. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 6 della legge n. 68/1999.»

Art. 11.

Inserimento dell'articolo 27-bis nel d.p.g.r. 7/R/2004

1. Dopo l'articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. (Servizi per l'inserimento lavorativo della persona con disabilità) — 1. La persona con disabilità iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge n. 68/1999 usufruisce dei servizi per l'inserimento lavorativo previsti dalla medesima legge unitamente ai servizi erogati in applicazione del decreto legislativo n. 181/2000.

2. In alternativa a quanto disposto al comma 1 la persona con disabilità può richiedere di usufruire in via esclusiva dei servizi per l'inserimento lavorativo previsti dalla legge n. 68/1999.»

Art. 12.

Norme transitorie

1. L'articolo 16, comma 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 come modificato dall'articolo 7, comma 1 del presente regolamento, si applica ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano «decaduti dallo stato di disoccupazione», ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, se il periodo trascorso è pari o superiore a tre mesi.

2. L'articolo 16, comma 7 del d.p.g.r. 7/R/2004 come modificato dall'articolo 7, comma 2 del presente regolamento, si applica ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano «decaduti dallo stato di disoccupazione», ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, da un periodo inferiore a tre mesi.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 marzo 2015

ROSSI

(Omissis).

15R00220



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 16.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'Esercizio Finanziario 2013.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104
del 30 dicembre 2014 - Supplemento n. 1)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


**Art. 1
(Riduzione dei residui attivi)**

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), i residui attivi corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili relativi all'esercizio 2013 e precedenti sono eliminati dalle scritture contabili per un importo complessivo pari ad euro 574.506.646,38.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, i residui attivi formati nell'esercizio 2013, corrispondenti a crediti non ancora esigibili, sono eliminati dalle scritture contabili per un importo complessivo pari ad euro 46.616,68, per essere re-imputati nell'esercizio 2014 in cui risultano esigibili.

**Art. 2
(Riduzione dei residui passivi)**

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, i residui passivi corrispondenti a debiti insussistenti relativi all'esercizio 2013 e precedenti sono eliminati dalle scritture contabili per un importo complessivo pari ad euro 247.904.471,19.



2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, i residui passivi formati nell'esercizio 2013, corrispondenti a debiti non ancora esigibili, sono eliminati dalle scritture contabili, per un importo complessivo pari ad euro 1.089.579.669,33, per essere re-imputati negli esercizi 2014 e 2015 nei quali risultano esigibili, rispettivamente, per euro 643.706.701,11 e per euro 445.872.968,22.

Art. 3 (Maggiori accertamenti ed impegni)

1. E' autorizzato il maggior accertamento ed impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sottoindicati capitoli di entrata del Titolo 9 (entrate per conto terzi e partite di giro), tipologia 100 (entrate per partite di giro) e tipologia 200 (entrate per conto terzi) e dei capitoli di spesa della Missione 99 (servizi per conto terzi) programma 1 (servizi per conto terzi - partite di giro) e programma 2 (anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale), in relazione a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa:

Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
Cap. n. 611121	Cap. n. T31418	Cap. n. 611172	Cap. n. T31470
Cap. n. 611171	Cap. n. T31469		
Cap. n. 611128	Cap. n. T31433		
Cap. n. 611149	Cap. n. T31446		

2. Sono autorizzati il maggior accertamento ed impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza del Titolo 7 (anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) tipologia 100 del capitolo di entrata 521801 e della Missione 60 (anticipazioni finanziarie) programma 01 del capitolo di spesa T19544, riferiti alle anticipazioni di cassa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

Art. 4 (Entrate di competenza)

1. Le entrate derivanti da entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1), da entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2), da entrate extratributarie (Titolo 3), da entrate in conto capitale (Titolo 4), da entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5), da entrate per accensione prestiti (Titolo 6), da entrate per anticipazione da istituto tesoriere/cassiere (Titolo 7), da entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 9), accertate nell'esercizio finanziario 2013 per la competenza dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:




Entrate accertate	42.208.841.936,48 (+)
delle quali sono state eliminate ai sensi: dell'art. 7 c. 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 per crediti insussistenti	6.336.700,73 (-)
dell'art. 7 c. 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 per crediti non esigibili nell'anno 2013	<u>46.616,68 (-)</u>
Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2013	42.202.458.619,07 (+)
delle quali sono state riscosse	<u>37.540.295.380,37 (-)</u>
rimaste da riscuotere	4.662.163.238,70

Art. 5 (Spese di competenza)

1. Le spese per i Servizi istituzionali, generali e di gestione (Missione 1), Giustizia (Missione 2), Ordine pubblico e sicurezza (Missione 3), Istruzione e diritto allo studio (Missione 4), Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali (Missione 5), Politiche giovanili, sport e tempo libero (Missione 6), Turismo (Missione 7), Assetto del territorio ed edilizia abitativa (Missione 8), Sviluppo sostenibile e tutela del territorio (Missione 9), Trasporti e diritto alla mobilità (Missione 10), Soccorso civile (Missione 11), Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 12), Tutela della salute (Missione 13), Sviluppo economico e competitività (Missione 14), Politiche per il lavoro e la formazione professionale (Missione 15), Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (Missione 16), Energia e diversificazione delle fonti energetiche (Missione 17), Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (Missione 18), Relazioni internazionali (Missione 19), Fondi ed accantonamenti (Missione 20), Debito pubblico (Missione 50), Anticipazioni finanziarie (Missione 60) e Servizi per conto terzi (Missione 99), impegnate nell'esercizio 2013 per la competenza dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

Spese impegnate	43.056.314.190,07 (+)
delle quali sono state eliminate ai sensi: dell'art. 7 c. 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 per debiti insussistenti	227.274.573,24 (-)
dell'art. 7 c. 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 per debiti non esigibili nell'anno 2013	<u>1.089.579.669,33 (-)</u>
Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2013	41.739.459.947,50 (+)
delle quali sono state pagate	<u>31.645.701.723,30 (-)</u>
rimaste da pagare	10.093.758.224,20



Art. 6
(Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza)


1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2013 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:

Entrate complessive accertate	42.208.841.936,48 (+)
<i>Somme riaccertate ai sensi del DPCM 28 dicembre 2011, per crediti insussistenti</i>	6.336.700,73 (-)
<i>Somme riaccertate ai sensi del DPCM 28 dicembre 2011, per crediti non esigibili nell'anno 2013</i>	<u>46.616,68 (-)</u>
Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2013	42.202.458.619,07 (+)
Spese complessive impegnate	43.056.314.190,07 (+)
<i>Somme riaccertate ai sensi del DPCM 28 dicembre 2011, per debiti insussistenti</i>	227.274.573,24 (-)
<i>Somme riaccertate ai sensi del DPCM 28 dicembre 2011, per debiti non esigibili nell'anno 2013</i>	<u>1.089.579.669,33 (-)</u>
Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2013	41.739.459.947,50 (+)
Differenza (al lordo del riaccertamento)	- 847.472.253,59
Differenza (al netto del riaccertamento)	462.998.671,57

Art. 7
(Residui attivi provenienti dall'esercizio 2012 e precedenti)

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2012 e precedenti risultano stabiliti in:

Residui attivi iniziali	12.929.598.574,36 (+)
di cui:	
a) riscossi durante l'esercizio 2013	9.001.104.684,21 (-)
b) eliminati per riaccertamento ai sensi dell'art. 7 c. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 (assolutamente inesigibili)	<u>568.169.945,65 (-)</u>
rimasti da riscuotere al 31.12.2013	3.360.323.944,50



Art. 8
(Residui passivi provenienti dall'esercizio 2012 e precedenti)

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2012 e precedenti risultano stabiliti in:

Residui passivi iniziali	17.346.275.933,82 (+)
di cui:	
a) pagati durante l'esercizio 2013	14.541.982.538,70 (-)
b) eliminati per perenzione amministrativa	831.582,37 (-)
c) eliminati ai sensi dell'art. 7 c. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 (debiti insussistenti)	<u>20.629.897,95 (-)</u>
rimasti da pagare al 31.12.2013	2.782.831.914,80

Art. 9
(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio)


1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2012 e precedenti (art. 7)	3.360.323.944,50 (+)
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2013 (art. 4)	<u>4.662.163.238,70 (+)</u>
Totale residui attivi al 31.12.2013	8.022.487.183,20

Art. 10
(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio)

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2012 e precedenti (art. 8)	2.782.831.914,80 (+)
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2013 (art. 5)	<u>10.093.758.224,20 (+)</u>
Totale residui passivi al 31.12.2013	12.876.590.139,00



Art. 11
(Disponibilità di cassa)


1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è stabilito in euro 463.083.615,50 in base alle seguenti risultanze:

Avanzo di cassa al 31.12.2012	109.367.812,92 (+)
Riscossioni dell'esercizio 2013:	
a) in conto competenza (art. 4)	37.540.295.380,37 (+)
b) in conto residui attivi (art. 7)	9.001.104.684,21 (+)
Pagamenti dell'esercizio 2013:	
a) in conto competenza (art. 5)	31.645.701.723,30 (-)
b) in conto residui passivi (art. 8)	<u>14.541.982.538,70 (-)</u>
Differenza	463.083.615,50
 Avanzo di cassa al 31.12.2013	 463.083.615,50

Art. 12
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio)

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è stabilito in euro 4.391.019.340,30 al netto del fondo pluriennale vincolato e in euro 4.970.628.593,46 al lordo del fondo pluriennale vincolato, in base alle seguenti risultanze, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 della presente legge:

a) avanzo di cassa al 31.12.2013 (art. 11)	463.083.615,50 (+)
b) residui attivi al 31.12.2013 (art. 9)	8.022.487.183,20 (+)
c) residui passivi al 31.12.2013 (art. 10)	<u>12.876.590.139,00 (-)</u>
Disavanzo finanziario al netto del fondo pluriennale vincolato	- 4.391.019.340,30
d) fondo pluriennale vincolato (risorse c/capitale vincolate)	334.981.508,43 (-)
e) fondo pluriennale vincolato (risorse c/corrente vincolate)	<u>244.627.744,73 (-)</u>
 Disavanzo finanziario al 31.12.2013	 - 4.970.628.593,46



Art. 13
(Risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è stabilito in euro 4.970.628.593,46 in base alle seguenti risultanze:	
a) differenza di cui all'art. 6 della presente legge tra le entrate e le spese complessive di competenza dell'esercizio 2012	847.472.253,59 (-)
b) disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2012 (legge regionale 30.12.2013, n. 12)	4.307.309.546,54 (-)
c) somma accantonata nel Rendiconto 2012 per essere utilizzata, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20.11.2001, n. 25, per il finanziamento di leggi in corso di perfezionamento al 31.12.2012	0 (+)
d) eliminazione nell'esercizio 2013 di residui passivi per perenzione amministrativa (art. 8)	831.582,37 (+)
e) eliminazione nell'esercizio 2013 di residui passivi antecedenti l'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 7 c. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 riferiti a debiti insussistenti antecedenti l'esercizio 2012 (art. 8)	20.629.897,95 (+)
f) eliminazione nell'esercizio 2012 di residui passivi ai sensi dell'art. 7 c. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 riferiti a debiti insussistenti relativi all'esercizio 2013 (art. 5)	227.274.573,24 (+)
g) eliminazione nell'esercizio 2013 di residui passivi ai sensi dell'art. 7 c. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 re-imputati negli esercizi in cui risultano esigibili (art. 5)	1.089.579.669,33 (+)
h) eliminazione dei residui attivi per riaccertamento ai sensi dell'art. 7 c. 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 riferiti crediti assolutamente inesigibili (art. 1)	574.506.646,38 (-)
i) eliminazione nell'esercizio 2013 di residui attivi ai sensi dell'art. 7 c. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 re-imputati negli esercizi in cui risultano esigibili (art. 1)	46.616,68 (-)
Disavanzo finanziario al netto del fondo pluriennale vincolato	- 4.391.019.340,30
l) fondo pluriennale vincolato (risorse c/capitale vincolate)	334.981.508,43 (-)
m) fondo pluriennale vincolato (risorse c/corrente vincolate)	244.627.744,73 (-)
Disavanzo di amministrazione anno finanziario 2013	- 4.970.628.593,46
- somma accantonata ai sensi dell' art. 25, comma 5, della L.R. 20.11.2001, n. 25, per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento al 31.12.2011	0,00 (-)
Risultato di amministrazione a carico dell'esercizio 2013	- 4.970.628.593,46



Art. 14
**(Iscrizione dell'avanzo di cassa e del disavanzo di amministrazione
nello stato di previsione dell'esercizio successivo)**


1. L'avanzo di cassa e il disavanzo di amministrazione di cui agli articoli 11 e 12 vengono iscritti con variazioni di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016), nell'entrata e nella spesa per l'anno finanziario 2014.

Art. 15
(Conto economico e stato patrimoniale)

1. Il risultato economico dell'esercizio 2013 è stabilito in euro – **628.206.467,42**, in base alle seguenti risultanze:

Conto Economico	Valori al 31/12/2013
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	14.161.880.247,79
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	14.510.348.190,95
DIFFERENZA (A - B)	- 348.467.943,16
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- 516.622.270,36
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
TOTALE RETTIFICHE (D)	- 16.131.149,79
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	269.846.297,26
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 611.375.066,05
IMPOSTE	16.831.401,37
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 628.206.467,42

2. La situazione patrimoniale attiva al 31/12/2013 è stabilita in euro **10.092.106.465,39**, in base alle seguenti risultanze:



Stato Patrimoniale - Attivo	Valori al 31/12/2013
A) CREDITI VS STATO E ALTRE AMM.NI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-
TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.017.010,55
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.488.705.503,53
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	157.130.402,44
TOTALI IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.647.852.916,52
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.443.570.798,36
D) RATEI E RISCONTI	682.750,51
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	682.750,51
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.092.106.465,39

3. La situazione patrimoniale passiva al 31/12/2013 è stabilita in euro **10.092.106.465,39**, in base alle seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale - Passivo	Valori al 31/12/2013
A) PATRIMONIO NETTO	- 21.659.006.114,26
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	- 21.659.006.114,26
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	523.358.834,81
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	523.358.834,81
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-
TOTALE T.F.R. (C)	-
D) DEBITI	30.648.097.875,00
TOTALE DEBITI (D)	30.648.097.875,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	579.655.869,84
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	579.655.869,84
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.092.106.465,39
CONTI D'ORDINE	11.802.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.802.000,00



Art. 16
(Risultanze del Consiglio regionale)

1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013 comportano un avanzo di amministrazione di euro **8.425.634,72** in base alla seguente dimostrazione:

Entrata:	euro
Somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta regionale per l'esercizio 2013	66.402.046,59 (+)
Interessi attivi	18,92 (+)
Entrate varie ed eventuali	436.558,00 (+)
Partite di giro riacc. con del U d P.49/2014	13.073.265,27 (+)
TOTALE ENTRATA	79.911.888,78 (+)
Spesa:	
Somme pagate e rimaste da pagare per l'esercizio 2013	63.919.782,77 (-)
Partite di giro riacc. con del U d P.49/2014	13.073.265,27 (-)
Uscite varie e eventuali	0 (-)
Sequestri in Tesoreria	0
TOTALE SPESA	76.993.048,04 (-)
Differenza (entrata meno spesa)	2.918.840,74 (+)
Economie derivanti dalla gestione della competenza:	2.482.263,82 (+)
Residui attivi da riacc. del U d P 49/2014	457.000,00 (-)
Economie derivanti dalla gestione dei residui:	0 (+)
Residui passivi perenti	3.406.359,03 (+)
Passivi riaccertati con del U d P 49/2014, in diminuzione al 31/12/2013 riferiti all'esercizio 2012	75.171,13 (+)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2013	8.425.634,72 (+)

2. Il predetto avanzo è versato all'entrata del bilancio della Regione, Titolo III, capitolo di entrata n. 331504, denominato "Recupero dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale".

Art. 17
(Approvazione del Rendiconto)

1. E' approvato il Rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 2013 con il relativo saldo finanziario, così come risulta dagli articoli precedenti.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 dicembre 2014

ZINGARETTI

(*Omissis*).

15R00119

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 17.

Legge di Stabilità regionale 2015.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 - Supplemento n. 4 del 30 dicembre 2014*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale

1. Alla presente legge è allegato l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e capitoli di spesa, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

2. Conformemente con quanto previsto dal decreto legge 6 settembre 2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, l'autorizzazione di spesa stabilita da specifiche leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi vari si intende come limite massimo di spesa.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'individuazione dei limiti massimi di spesa si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017.

Art. 2.

Disposizioni varie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2005"), per l'anno d'imposta 2015, resta confermata la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche, nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF	Aliquota
fino a 15.000 euro	nessuna maggiorazione
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	1,60 %
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro	1,60 %
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro	1,60 %
oltre 75.000 euro	1,60 %

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014), la dotazione del "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", iscritto nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria e di provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", è determinata per l'anno 2015, nel rispetto di quanto ivi previsto, in 199.802.613,00 euro.

3. Entro il termine del 30 aprile 2015, la Giunta regionale è autorizzata a presentare una proposta di legge regionale che preveda, per l'anno d'imposta 2015, la mancata applicazione della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti:

a) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 35.000,00 euro;

b) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.

4. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 25 a 32 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche è istituito un fondo, denominato "Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative".



5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura, anche parziale, degli oneri di natura fiscale sostenuti nei primi ventiquattro mesi di attività dalle imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del d.l. 179/2012 e successive modifiche.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di attività produttive congiuntamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, sono definiti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui al comma 4.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 4 a 6, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2015-2017, si provvede nell'ambito delle residue disponibilità del Fondo regionale per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 68, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche.

8. La lettera *b*) del numero d'ordine 4 del titolo I "Igiene e Sanità" della tabella A "Misura delle tasse sulle concessioni regionali" (TCR), allegata alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013-art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) è sostituita dalla seguente:

"*b*) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radioterapia (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, articolo 1, comma 2, lettera *e*)). Sono esenti dal pagamento della tassa di concessione gli ambulatori del servizio sanitario nazionale, nonché gli enti pubblici di assistenza. Sono, altresì, esenti dal pagamento della tassa le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche. Sono tenute al pagamento delle TCR le strutture sanitarie private accreditate. Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono."

9. Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 8, valutate in 50.000,00 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti".

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche, e successive modifiche, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definanziate le opere pubbliche, con oneri totalmente a carico del bilancio regionale e comunque non finanziate con risorse europee, non avviate entro il termine di tre anni dalla data di concessione del finanziamento.

11. Ai fini di cui ai commi da 10 a 18, per avvio dell'opera si intende la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione della stessa o, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione di un bando, l'avvio dei prescritti procedimenti di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

12. Il termine di cui al comma 10 decorre dalla data dell'adozione dell'atto regionale di concessione del finanziamento contenente l'individuazione dei destinatari, ovvero dalla data della relativa comunicazione ai destinatari, ove prevista.

13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 15, il definanziamento comporta la contestuale indisponibilità delle risorse stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio regionale finalizzati alla progettazione o alla realizzazione dell'opera, ovvero la revoca delle risorse eventualmente già trasferite alle amministrazioni aggiudicatrici o alle stazioni appaltanti. Ai fini del recupero delle risorse eventualmente già trasferite, gli uffici regionali applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo ad incasso di crediti vantati dalla Regione.

14. Gli uffici regionali competenti avviano la procedura di definanziamento e ne danno comunicazione, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento, ai destinatari del finanziamento. Questi ultimi, al fine di interrompere la procedura di definanziamento, possono produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, idonea documentazione attestante l'avvenuto avvio dell'opera entro il termine di cui al comma 10, ovvero il mancato avvio ascrivibile al non avvenuto rilascio di autorizzazione di competenza regionale. Decorso il suddetto termine di trenta giorni, l'opera si intende definanziata ed i competenti uffici regionali adottano gli atti consequenziali.

15. Entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, i beneficiari del finanziamento possono richiedere comunque il rimborso delle spese di progettazione e delle eventuali altre spese sostenute, propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara o all'avvio dei prescritti procedimenti di evidenza pubblica, purché analiticamente documentate.

16. Le opere pubbliche oggetto del definanziamento sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione entro trenta giorni dalla data del provvedimento di definanziamento di cui al comma 14.

17. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 18 si applicano anche ai finanziamenti concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni atto regionale di concessione di un finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche con oneri totalmente a carico del bilancio regionale e comunque non finanziate con risorse europee fa espressa menzione del termine annuale entro il quale l'opera deve essere avviata.

19. All'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: "Entro il 30 maggio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 luglio di ogni anno";



b) al comma 4, le parole: “entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno”.

20. Al comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, dopo le parole: “(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)” sono inserite le seguenti: “, nonché agli istituti di pagamento, iscritti all'albo di cui all'articolo 114-septies del citato decreto”.

21. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi di riscossione e controllo della tassa automobilistica. Nelle more del perfezionamento delle suddette procedure, la Giunta regionale è autorizzata a rinnovare la convenzione con Automobil Club d'Italia (ACI) di cui all'articolo 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo alle tasse automobilistiche.

22. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutte le iniziative atte a favorire il recupero dei crediti iscritti a ruolo fino alla data del 31 dicembre 2011 e non ancora riscossi dall'agente della riscossione incaricato.

23. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, sono individuate le iniziative di cui al comma 22.

24. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e successive modifiche, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), si applicano in quanto compatibili con i poteri del Commissario ad acta e con le misure necessarie a dare piena attuazione a quanto previsto dal Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2010).

25. La Regione presenta quadrimestralmente alla commissione consiliare competente in materia di politiche sociali e salute e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria una relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione della rete sanitaria, con particolare attenzione all'analisi del contenzioso in materia sanitaria e alle relative modalità di definizione dello stesso, al fine di favorire la riduzione del contenzioso in essere e il contenimento di quello futuro.

26. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e monitoraggio della spesa, la centrale di committenza regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 455 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”) e successive

modifiche, procede all'analisi e revisione dei contratti dei servizi di trasporto per la rete di emergenza sanitaria, ivi compreso il servizio di elisoccorso, secondo i seguenti principi:

- a) ottimizzazione della rete tempodipendente;
- b) omogeneità della copertura territoriale;
- c) centralizzazione delle funzioni di liquidazione dei pagamenti.

27. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, opera una revisione delle agevolazioni tariffarie concesse dalle società di trasporto pubblico, secondo i seguenti criteri:


- a) razionalizzazione e semplificazione delle agevolazioni da mantenere in vigore, secondo criteri di effettività, significatività e di equità;
- b) semplificazione delle modalità e delle procedure di riconoscimento della titolarità del diritto all'agevolazione tariffaria;
- c) utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale parametro di capacità reddituale di riferimento;
- d) aumento delle fasce di esenzione in base all'ISEE ad invarianza di gettito.

28. Al fine di sostenere le fasce sociali economicamente più deboli, la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione complessiva del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente sugli indicatori ISEE, nel rispetto delle prerogative e dei poteri del Commissario ad acta e previa valutazione del tavolo di verifica sull'invarianza del gettito. Il provvedimento è comunicato alle commissioni consiliari competenti.

29. Il contingente di personale necessario per lo svolgimento delle attività delle strutture di diretta collaborazione previsto dall'articolo 9, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, è ridotto del 10 per cento.

30. I contributi previsti dalla legge di stabilità regionale 2015 e dalla legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 31 e 32.

31. I contributi di cui al comma 30, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.



32. I contributi di cui al comma 30, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

33. I regimi di aiuto di Stato esistenti a favore del capitale di rischio nonché quelli relativi al settore agricolo e forestale sono concessi, tenuto conto delle relative decisioni di autorizzazione, rispettivamente in conformità:

a) alla comunicazione 2014/C19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014,

relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 22 gennaio 2014, n. C 19 secondo le specifiche norme di opportune misure di cui al punto 177 e seguenti;

b) alla comunicazione 2014/C204/01 della Commissione, del 1° luglio 2014,

relativa agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei

settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n. C 204 secondo le specifiche norme di opportune misure di cui al punto 735 e seguenti.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 dicembre 2014

ZINGARETTI

(*Omissis*).

15R00120

REGOLAMENTO 22 luglio 2014, n. 20.

Modalità di integrazione nel sistema di prenotazione unico regionale (ReCUP) delle agende delle prestazioni specialistiche erogate dalle strutture private e/o classificate accreditate istituzionalmente (Legge regionale 22 aprile 2011 n. 6).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 59 del 24 luglio 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità


1. Il presente regolamento, autorizzato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26, e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3, e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9. Promozione della costituzione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata) stabilisce le modalità attraverso cui le strutture sanitarie regionali private e/o classificate accreditate istituzionalmente, ai sensi della vigente normativa regionale, provvedono a mettere a disposizione del sistema ReCUP regionale le agende delle prestazioni sanitarie da esse erogate.

2. Con il presente regolamento si dà attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6: «Al fine di contribuire a ridurre i tempi di attesa e rendere efficace il controllo e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, le strutture accreditate provvedono a mettere a disposizione del sistema ReCUP regionale le agende delle prestazioni» e del DCA 28 ottobre 2013, n. U00437 (Piano regionale per il governo delle liste d'attesa 2013-2015).

Art. 2.

Quantificazione delle agende delle prestazioni

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la quota di prestazioni sanitarie che ogni erogatore privato e/o classificato accreditato istituzionalmente deve mettere a disposizione settimanalmente del sistema ReCUP regionale, tramite condivisione delle agende, è inizialmente fissata nella misura non inferiore al 30% del totale delle prestazioni prenotabili.



Tale quota di condivisione sarà concordata con le singole strutture erogatrici accreditate e dovrà crescere con la dovuta gradualità fino a raggiungere un valore non inferiore al 60%, così come previsto dal DCA 437/2013. La condivisione delle agende riguarderà prioritariamente le prestazioni classificate come «critiche» (vedi elenco PR-GLA 2013-2015).

Art. 3.

Definizione del budget annuo per i soggetti accreditati

1. Le prestazioni specialistiche prenotate mediante il ReCUP ed erogate dalle strutture accreditate rientrano nella produzione sottoposta al budget annuale per il livello massimo di finanziamento di tali strutture.

2. Nello schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le aziende sanitarie locali/Regione e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale sarà espressamente prevista l'indicazione, per ogni prestazione, della percentuale delle agende che il soggetto si impegna a mettere settimanalmente a disposizione del sistema ReCUP regionale in fase di avvio e il valore da raggiungere nel corso del primo anno.

Art. 4.

Modalità di condivisione delle agende

1. Sono previsti due diversi profili di condivisione delle agende, definiti in base alla possibilità di prenotare o meno in modo concorrenziale da parte del ReCUP e della struttura:

a) concorrenziale: le unità di prestazione (slot) possono essere prenotate sia dal ReCUP sia dal sistema di prenotazione della struttura accreditata. L'agenda rimane condivisa fino alla giornata di erogazione. Nella quota di slot messa a disposizione del ReCUP la struttura potrà prenotare in modalità concorrenziale solo prestazioni di «primo accesso», come definite nel DCA 437/2013;

b) esclusiva: le unità di prestazione (slot) messe a disposizione del sistema regionale di prenotazione sono gestite esclusivamente dal ReCUP fino a 72 ore prima dell'appuntamento; successivamente la struttura potrà intervenire negli slot ancora disponibili in modo concorrenziale analogamente al profilo di cui al punto *a*.

Art. 5.

Comunicazione settimanale delle agende

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, ciascun erogatore, nell'ambito della quota definita, comunica alla propria azienda di riferimento e al ReCUP il dettaglio delle agende che intende condividere in modalità concorrenziale, ovvero di quelle che intende

mettere a disposizione esclusiva del sistema regionale, a partire dalla data di entrata nel sistema per i successivi sei mesi, e comunque fino alla quarta settimana a partire da quella con la prima disponibilità. Ad esempio, se un erogatore entra nel sistema alla data del 2 maggio dovrà mettere a disposizione le agende riferite alle settimane che vanno dal 5 maggio al 5 novembre; se però, per una determinata prestazione, la prima settimana con disponibilità è quella che va dal 20 al 26 ottobre, dovranno essere messe a disposizione le agende fino al 16 novembre.

2. Successivamente, ciascun erogatore aggiornerà settimanalmente il dettaglio delle agende messe a disposizione, in modo da mantenere le condizioni indicate al punto 1: almeno sei mesi e almeno quattro settimane a partire da quella con la prima disponibilità.

3. Le comunicazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno contenere, con lo stesso dettaglio, il totale delle prestazioni offerte dal soggetto erogatore nel periodo considerato.

Art. 6.

Decorrenza

1. Quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento avrà decorrenza con la definizione del budget 2014.

2. I soggetti erogatori privati e classificati accreditati istituzionalmente inizieranno a mettere a disposizione del sistema ReCUP regionale le agende delle prestazioni a partire dal 1° maggio 2014.

Art. 7.

Verifica


1. Ai fini della valutazione per la conferma dell'accredimento di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6, ogni azienda sanitaria locale firmataria del contratto/accordo di cui al comma 2 dell'art. 3 provvederà, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad inviare alla Regione Lazio - Direzione salute ed integrazione socio-sanitaria una relazione in merito al raggiungimento o meno della quota percentuale di cui al comma 2 dell'art. 3 da parte dei soggetti erogatori operanti nel territorio di propria competenza.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 22 luglio 2014

ZINGARETTI

15R00126



REGOLAMENTO 16 settembre 2014, n. 21.

Regolamento della Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 75 del 18 settembre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 113, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio, di seguito denominata Consulta dei SPI, istituita dal comma 111 del citato art. 2 presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro.

Art. 2.

Composizione della Consulta dei SPI

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 111, della legge regionale n. 7/2014, la Consulta dei SPI, costituita con decreto del Presidente della Regione, è presieduta dal direttore regionale competente in materia di lavoro ed è composta dai responsabili territoriali dei servizi regionali per l'impiego, o da loro delegati. Il numero complessivo dei componenti è pari a sei unità compreso il Presidente.

2. Assiste ai lavori della Consulta dei SPI l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato.

3. Il Presidente può invitare ad assistere alle sedute della Consulta dei SPI, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno, componenti della Giunta e del Consiglio regionale, esperti in materia di politiche del lavoro, rappresentanti di associazioni datoriali o sindacali, istituzioni ed organismi operanti sul territorio regionale, dirigenti della Direzione regionale competente in materia di lavoro o dirigenti di altre Direzioni regionali.

4. Un funzionario della struttura regionale competente in materia di lavoro svolge le funzioni di segretario della Consulta dei SPI.

Art. 3.

Compiti

1. La Consulta dei SPI esprime pareri, formula proposte ed indirizzi operativi, contribuisce all'elaborazione delle politiche in materia di lavoro promosse dall'amministrazione regionale, con particolare riferimento a:

a) programmazione degli interventi del lavoro a valere sul fondo sociale europeo e/o su altri fondi europei, nazionali e regionali;

b) sistema regionale dei servizi per il lavoro pubblici e privati;

c) interventi a favore dell'occupazione giovanile;

d) interventi a favore dell'occupazione femminile;

e) inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità;

f) promozione dell'istituto del tirocinio e dell'istituto dell'apprendistato;

g) misure straordinarie di politica attiva del lavoro stabilite dalla normativa vigente;

h) armonizzazione dei sistemi informativi del lavoro, con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego pubblici e dello stato di disoccupazione;

i) collaborazione costante nell'ambito delle amministrazioni preposte alla realizzazione delle politiche attive per il lavoro.

2. La Consulta dei SPI, nell'ambito delle risorse regionali disponibili a legislazione vigente, può organizzare e promuovere iniziative ed eventi sul territorio regionale, incontri e dibattiti pubblici di informazione in merito alle tematiche di cui al comma 1.

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento

1. La Consulta dei SPI si riunisce in seduta ordinaria, con cadenza almeno bimestrale, presso la sede della Giunta regionale.

2. La Consulta dei SPI si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di un componente.

3. Le sedute della Consulta dei SPI sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza più uno dei presenti.

4. La convocazione della Consulta dei SPI è effettuata dal Presidente, tramite apposito avviso di convocazione, a mezzo di posta elettronica, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della seduta e degli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviare ai componenti almeno tre giorni lavorativi antecedenti a quello stabilito per la seduta. Le convocazioni della Consulta dei SPI sono trasmesse anche all'Assessore regionale competente in materia di lavoro.



5. Di ciascuna seduta della Consulta dei SPI è redatto un apposito verbale, da inviare a tutti i componenti e a tutti i partecipanti.

6. Il segretario di cui all'art. 2, comma 4, cura la convocazione della Consulta dei SPI, l'invio dell'ordine del giorno, e la verbalizzazione delle sedute.

7. Qualora sia ritenuto opportuno, la Consulta dei SPI può istituire, al suo interno, gruppi di studio e di lavoro su argomenti specifici.

Art. 5.

Risorse

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 114, della legge regionale n. 7/2014, l'istituzione della Consulta dei SPI non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 16 settembre 2014


ZINGARETTI

15R00127

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-016) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 4 1 8 *

€ 2,00

